

## **RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO MISURE CAUTELARI REALI: PER LE SEZIONI UNITE TROVA APPLICAZIONE IL PROCEDIMENTO CAMERALE NON PARTECIPATO**

Nota a [Cass., Sez. Un., 17.12.2015 \(dep. 30.12.2015\), n. 51207](#),  
*Pres. Santacroce, Rel. Ramacci, Ric. Maresca.*

di Irene Guerini

SOMMARIO: 1. I confini del tema. - 2. Il contrasto interpretativo. - 3. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite. - 4. Qualche riflessione critica.

### **1. I confini del tema.**

Le Sezioni Unite, con la pronuncia in commento, tornano ad occuparsi del tipo di procedimento camerale applicabile al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali. Si riaccendono i riflettori su una questione che, per vero, pareva già risolta da più di un ventennio: «se il rito da seguire in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 c.p.p. deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall'art. 611 o di quelle previste dall'art. 127 c.p.p.». L'analisi degli argomenti che portano la Suprema Corte ad un decisivo *revirement* rispetto ai propri precedenti presuppone, però, una breve riflessione circa il rapporto intercorrente tra giudizio di legittimità e procedimento cautelare.

Nonostante la scarna disciplina prevista dal codice di procedura penale, l'art. 325 c.p.p. ha pacificamente natura di mezzo di impugnazione avverso le misure cautelari reali. Depone in tal senso sia la rubrica della norma («Ricorso per cassazione»), sia la collocazione sistematica (all'interno del capo III sulle impugnazioni e susseguente all'art. 324 c.p.p., che disciplina il procedimento di riesame). Si registra, in questo senso, una certa coerenza “di sistema”, interna al complesso unitario del libro IV, che individua due rimedi “comuni” avverso ogni provvedimento cautelare: il riesame, quale mezzo tipico di gravame nel merito, ed il ricorso per cassazione, preposto alla censura dei vizi di legittimità. Questo fenomeno si riflette anche nella modalità di previsione normativa: la disciplina delle cautele reali viene costruita spesso in modo sintetico, attraverso il rinvio *per relationem* alle specifiche disposizioni concernenti le misure personali. Vi è però, sempre, uno spazio di autonomia nella definizione del procedimento cautelare reale: il modello riguardante le restrizioni alla libertà personale non viene mai adottato integralmente, ma selezionato ed espressamente richiamato solo *in parte qua*. Proprio questa tecnica legislativa origina

dubbi interpretativi che, con specifico riguardo all'art. 325 c.p.p., hanno acceso dibattiti sugli esatti confini di questo mezzo d'impugnazione. Molteplici i profili d'incertezza, con riguardo sia al tipo di vizio eccezionale (la norma parla in generale di «violazione di legge» senza richiamare i motivi tipizzati dall'art. 606 c.p.p.); sia ai soggetti legittimati ad adire la Suprema Corte; sia ai provvedimenti ricorribili; sia, infine, al modello procedimentale applicabile.

Proprio su quest'ultimo tema si innesta la pronuncia in commento, che – smentendo l'orientamento consolidato – sostiene viceversa che i ricorsi per cassazione presentati ai sensi dell'art. 325 c.p.p. devono essere decisi con rito camerale non partecipato. Quale presupposto logico, quindi, pare necessario individuare l'esatto ambito di applicabilità del procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità e, all'interno di questi casi, definire le ipotesi nelle quali la Suprema Corte si pronuncia all'esito di un contraddittorio meramente cartolare.

In via generale, il processo penale dinanzi alla cassazione si può svolgere con tre modalità e ognuna di esse coniuga in modo peculiare l'esercizio del contraddittorio tra le parti<sup>1</sup>. L'udienza dibattimentale si caratterizza per l'oralità della discussione, l'obbligo di presenza delle parti e la pubblicità del rito (art. 614 c.p.p.). Il procedimento camerale partecipato è connotato da un contraddittorio orale eventuale (riservato alle parti che decidano di comparire), sul modello tipizzato dall'art. 127 c.p.p., e consente la presentazione di memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza. Il procedimento camerale non partecipato, infine, prevede la fissazione di un'udienza senza l'intervento dei difensori; la realizzazione del contraddittorio avviene esclusivamente in forma cartolare, sulla scorta delle richieste scritte del Procuratore generale e delle memorie proposte dalle parti, anche in sede di replica, rispettivamente nei termini di quindici e cinque giorni prima della decisione.

L'art. 611 c.p.p. si prospetta come “contenitore normativo” di tutte le ipotesi in cui la Corte di cassazione decide in camera di consiglio (quindi, non in udienza pubblica), e prevede due tecniche di individuazione. L'una si realizza attraverso il richiamo ai «casi particolarmente previsti dalla legge» (tra i quali, per esempio, l'art. 311 comma 5 c.p.p. che contiene un rinvio espresso all'art. 127 c.p.p.). L'altra stabilisce una regola generale, per cui «la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento» (e con la sola eccezione delle sentenze pronunciate all'esito di giudizio abbreviato). Se tale risulta il perimetro dei procedimenti camerale dinanzi alla Suprema Corte, diviene poi necessario distinguere quali debbano essere celebrati in forma partecipata e quali con contraddittorio meramente cartolare. Ritorna, anche sotto questo profilo, il criterio distintivo fondato sul dato letterale: il rito camerale partecipato si applica in tutti i casi in cui il legislatore abbia espressamente richiamato, nella *sedes materiae* specifica,

---

<sup>1</sup> Più precisamente, invero, oltre al modello camerale tipico delineato dall'art. 127 c.p.p. si rinvengono nella disciplina codicistica vari schemi procedimentali atipici a seconda del differente grado di garanzia del contraddittorio in essi assicurato. Per una classificazione nel merito si rinvia a Cass., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 26156, Di Filippo, in *Cass. pen.*, 2003, 2978, con nota di S. CIAMPI, *La garanzia e la disciplina del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari disposte a fini di estradizione.*

l'archetipo generale di cui all'art. 127 c.p.p.; in tutte le altre ipotesi, invece, troverà applicazione il rito camerale non partecipato, disciplinato dall'art. 611 c.p.p.

Come spesso avviene, la regola generale appare chiara, ma le sue applicazioni pratiche si rivelano incerte, e il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali ne fornisce un paradigmatico esempio. Infatti, combinando una normativa costruita *per relationem* all'assenza di un espresso richiamo al modello procedimentale partecipato, l'art. 325 comma 3 c.p.p. opera un rinvio selettivo ai commi 3 e 4 ma non anche al comma 5 dell'art. 311 c.p.p. Ne deriva una disciplina "ibrida" che, da un lato, consente al ricorrente di «enunciare motivi nuovi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione» (art. 311 comma 4 c.p.p.), dall'altro, non rinvia all'osservanza delle «forme previste dall'art. 127» (art. 311 comma 5 c.p.p.).

Questo risulta il terreno sul quale si confrontano l'orientamento maggioritario e la nuova linea interpretativa delineata dalla pronuncia in commento.

## **2. Il contrasto interpretativo.**

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio di armi da fuoco (legittimamente detenute ma conservate in un armadio blindato trovato aperto all'atto di accesso della polizia), armi bianche e cartucce, nonché diversi involucri di sostanza stupefacente. L'ordinanza cautelare veniva quindi impugnata dal ricorrente avanti alla Suprema Corte, denunciando, tra l'altro, la mancanza di motivazione e la violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c e *c-bis* e comma 2-ter c.p.p., oltre che la violazione di legge per prosecuzione illecita dell'attività di ricerca in assenza del difensore.

La Sesta Sezione, investita della trattazione, provvedeva a fissare udienza camerale non partecipata ai sensi dell'art. 611 c.p.p. In vista dell'udienza, il Procuratore generale presentava conclusioni scritte chiedendo la fissazione di udienza camerale partecipata, sul modello dell'art. 127 c.p.p., ovvero, in via subordinata, la rimessione degli atti alle Sezioni Unite. La genesi della pronuncia della Suprema Corte, pertanto, si incardina non già nell'alveo di un maturato ed attuale contrasto, bensì in un *revirement* del consolidato indirizzo interpretativo, giudicato necessario da parte della Sezione rimettente. Si riscontra, in questo *modus operandi*, una tendenza sempre più diffusa, da parte delle Sezioni semplici della Corte, a valorizzare, in funzione preventiva più che postuma, il ruolo nomofilattico riconosciuto alle Sezioni Unite dall'art. 618 c.p.p.

L'orientamento maggioritario, peraltro, vantava i suoi natali in due pronunce delle Sezioni Unite dei primi anni novanta e veniva ritenuto ancora attuale e meritevole di conferma dalla Procura Generale, anche in virtù del richiamo a principi fondamentali di matrice tanto costituzionale quanto sovranazionale, quali il contraddittorio difensivo e la ragionevole durata del processo. Nel dettaglio, tanto le

Sezioni Unite Serio<sup>2</sup>, quanto le Sezioni Unite Lucchetta<sup>3</sup> precisavano che «il procedimento in camera di consiglio a seguito di ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro deve svolgersi nelle forme prescritte dall'art. 127 c.p.p. e non in quelle stabilite dall'art. 611 stesso codice». La tesi trovava fondamento nella valorizzazione dei richiami espressi operati dal comma 3 dell'art. 325 c.p.p. e, contestualmente, nel ridimensionamento dell'omesso rinvio anche al comma 5 dell'art. 311 c.p.p.

Il presupposto, in ordine alla ricostruzione del rapporto tra l'art. 127 e l'art. 611 c.p.p., pare però condiviso, tanto con l'ordinanza di rimessione<sup>4</sup>, quanto con la pronuncia delle Sezioni Unite Maresca in commento: quale regola generale, il procedimento camerale dinnanzi alla Corte di cassazione si svolge nelle forme del rito camerale non partecipato. Perché, quindi, possa ritenersi applicabile il procedimento in camera di consiglio con partecipazione delle parti ed oralità del contraddittorio risulta necessario che sia «diversamente stabilito» (così espressamente l'art. 611 c.p.p.) nella specifica *sedes materiae*. La deroga in favore del modello di cui all'art. 127 c.p.p. veniva allora individuata nel richiamo, espresso, operato dall'art. 325 c.p.p., al comma 4 dell'art. 311 c.p.p., che consente al ricorrente di «enunciare motivi nuovi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione». Ecco, quindi, che il rinvio all'archetipo del procedimento partecipato non presupporrebbe, secondo i precedenti orientamenti giurisprudenziali, la necessaria evocazione dell'art. 127 c.p.p., essendo sufficiente l'individuazione di un procedimento che si svolge con *discussione*. Precisava la Suprema Corte: «l'art. 311, 4° comma, prevedendo una discussione necessariamente orale e la possibilità di enunciare motivi nuovi prima del suo inizio, delinea un modulo procedimentale incompatibile con quello dell'art. 611 c.p.p., che è basato unicamente su atti scritti»<sup>5</sup>. In sostanza: il rimando anche al comma 5 dell'art. 311 c.p.p. (e, per suo tramite, all'art. 127 c.p.p.) era ritenuto del tutto superfluo.

Tale spiegazione non poteva però essere sufficiente a sostegno di una precisa scelta del legislatore. Le Sezioni Unite Serio, quindi, si spingono oltre, individuando la specifica *ratio* del mancato richiamo dell'art. 127 c.p.p.: rendere «inapplicabile, in materia di sequestro, la prescrizione di decidere il ricorso entro trenta giorni dalla ricezione degli atti»<sup>6</sup>. Proprio in questo ultimo passaggio, però, si annidavano le critiche della dottrina: voler scindere le due prescrizioni contenute nel comma 5 dell'art. 311 c.p.p., oltre che privo di logica motivazione, era ritenuto contrastante con il

---

<sup>2</sup> Cass., Sez. Un., 26 aprile 1990, Serio, in *Cass. pen.*, 1990, II, 192, nonché in *Foro it.*, 1991, II, 461, con osservazioni di A. Scaglione.

<sup>3</sup> Cass., Sez. Un., 6 novembre 1992, Lucchetta, in *Cass. pen.*, 1993, 1380, nonché in *Foro it.*, 1993, II, 376.

<sup>4</sup> Cass., Sez. VI (ord.), 15 settembre 2015, n. 39118, Maresca, in *questa rivista*, con nota di I. Manca, [Sequestro preventivo e ricorso per cassazione: quale rito camerale applicabile?](#)

<sup>5</sup> Così espressamente Cass., Sez. Un., Lucchetta, cit., in motivazione, § 3.

<sup>6</sup> Sul punto specifico, Cass., Sez. Un., Serio, cit., in motivazione, 194.

principio di celerità di verifica dei presupposti legittimanti le misure cautelari reali, in ragione della loro afflittività e potenzialità lesiva di diritti costituzionali<sup>7</sup>.

L'argomento, invero, viene ripreso e speso anche dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite Maresca, che evidenzia come lo "spacchettamento" dei due precetti, contenuti nel richiamato comma 5, introduca un criterio di approccio ermeneutico opinabile e produttivo di risultato opposto a quello voluto.

Adottando una prospettiva più sistematica e meno settoriale, la Suprema Corte esclude che si possa isolare chirurgicamente il tempo di celebrazione del procedimento dal modello a contraddittorio orale. Infatti, la facoltà di presentare motivi nuovi fino all'inizio della discussione – in deroga tanto al termine di quindici giorni previsto per l'ordinario rito camerale non partecipato, quanto al termine di cinque giorni sancito dall'art. 127 comma 2 c.p.p. – trova fondamento nel brevissimo tempo (di trenta giorni dalla ricezione degli atti) nel quale la Corte di cassazione viene chiamata a pronunciarsi<sup>8</sup>. Allora, ecco l'interpretazione alternativa suggerita dall'ordinanza di rimessione, la quale «ritiene che l'integrale contenuto del comma 4 dell'art. 311 assuma senso solo alla luce del successivo comma 5: perché è solo questo che, associando il rito *ex* 127 al termine di trenta giorni per la trattazione, dà ragione alla proposizione dei motivi nuovi fino all'udienza. Il comma 4, in definitiva, introduce un'eccezione alla disciplina dell'art. 127 comma 2 c.p.p., che il comma 5, esso solo contenente l'esplicita deroga all'art. 311, dichiara applicabile per i ricorsi in tema di cautela personale»<sup>9</sup>. Ne risulta ribaltato l'assunto espresso dalle Sezioni Unite Serio e Lucchetta: dalla superfluità del richiamo al comma 5, perché già implicitamente contenuto nel riferimento alla *discussione* di cui al comma 4, alla applicabilità del comma 4 solo in quanto compatibile con il contestuale mancato richiamo del comma 5. Di conseguenza, ne deriva il recupero del modello procedimentale non partecipato, ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

### 3. La soluzione proposta dalle Sezioni Unite.

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite nella pronuncia in commento assorbe in chiave adesiva e supera le considerazioni spese nell'ordinanza di rimessione.

Assorbe in quanto condivide la ricostruzione ermeneutica del rapporto tra i diversi commi dell'art. 311 c.p.p. suggerita dai giudici rimettenti. Supera, tuttavia, le conclusioni sopra illustrate, ampliando l'angolo prospettico ed estendendo la

---

<sup>7</sup> In particolare, P. GUALTIERI, *Commento all'art. 325 c.p.p.*, in A. Giarda-G. Spangher, *Commentario al codice di procedura penale*, Ipsoa, 2011, vol. II, 4070.

<sup>8</sup> «Proprio la brevità dei tempi di trattazione spiega, sul piano sistematico, la possibilità di presentare motivi nuovi fino all'udienza di discussione e la scelta palese (311 comma 5) del rito partecipato. In altri termini, i tempi sono brevissimi, il rito camerale non partecipato ordinario non permette, per i suoi tempi, un'efficace e tempestiva difesa: quindi, udienza partecipata e motivi fino alla discussione»; così espressamente Cass., Sez. VI (ord.), Maresca, cit., in motivazione, § 8.2.

<sup>9</sup> Nello specifico, Cass., Sez. VI (ord.), Maresca, cit., in motivazione, § 8.2.

riflessione alla compatibilità (e legittimità costituzionale) del modello procedimentale non partecipato con le garanzie del giusto processo e con l'esercizio del diritto di difesa.

Il punto di partenza, l'abbiamo detto, è comune: nel giudizio di legittimità, il rito camerale nella forma non partecipata costituisce la regola, sempre operante salvo che non sia diversamente stabilita l'applicabilità del rito camerale partecipato. Sulla scorta di altro precedente delle Sezioni Unite<sup>10</sup>, però, si sottolinea la natura di norma speciale dell'art. 611 c.p.p., rispetto alla norma generale di cui all'art. 127 c.p.p. In particolare, valorizzando anche il dettato delle disposizioni contenute nell'art. 2, direttive 89 e 95 della legge-delega, si evidenzia come l'art. 611 c.p.p. individui una forma specifica e generale per il giudizio di legittimità, derogatoria rispetto a quella prevista in via generale per la fase di merito, la cui peculiarità consiste (proprio) nella modalità attuativa del principio del contraddittorio cartolare e non partecipato<sup>11</sup>. In sostanza, quindi, l'ambito di operatività del rito camerale in sede di legittimità insiste su un terreno diverso ed autonomo rispetto al modello procedimentale configurato dal legislatore per decidere nel merito, impedendo automatismi applicativi<sup>12</sup>.

Tale diversa ed autonoma prospettiva si giustifica, peraltro, secondo le Sezioni Unite in commento, con riguardo al peculiare oggetto del ricorso, che, pur potendo vertere su diritti soggettivi o posizioni di rilevanza costituzionale, ha un contenuto strettamente tecnico – la censura di vizi di legittimità – risultandone attenuata l'esigenza di provvedere sulla scorta di forme procedimentali più “forti”. Ad ulteriore riprova della correttezza dell'assunto, viene evocata la giurisprudenza della Corte costituzionale che, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità (*ex artt. 117 Cost e 6.1 Cedu*) del procedimento di prevenzione – nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento si svolga in udienza pubblica – ha individuato un netto *discrimen* tra giudizi di merito e di legittimità<sup>13</sup>. Ritenendo la questione non fondata, i giudici della Consulta hanno infatti precisato che «la valenza del controllo immediato del *quisque de populo* sullo svolgimento delle attività processuali, reso

---

<sup>10</sup> Il riferimento è a Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 9857, Manesi, in *Cass. pen.*, 2009, 3326, con nota di A. SCARCELLA, *Motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto ex art. 263 comma 5 c.p.p. ed individuazione del rito camerale applicabile*, che afferma il seguente principio di diritto: «il rito camerale da seguire in caso di ricorso per cassazione avverso la decisione del g.i.p. emessa a norma dell'art. 263 c.p.p. comma 5 deve svolgersi nel rispetto delle forme previste dall'art. 611 c.p.p. e non già in quelle previste dall'art. 127 c.p.p.».

<sup>11</sup> Nello stesso senso quasi letteralmente sia Cass., Sez. Un., Manesi, cit., in motivazione, § A), e Cass., Sez. Un., Maresca, cit., in motivazione § 7.

<sup>12</sup> Precisa Cass., Sez. Un., Manesi, cit., in motivazione, § A) sul punto: «il mero richiamo all'art. 127 c.p.p. riferito al procedimento incidentale di merito, se può valere a definire l'ambito di ricorribilità del provvedimento del giudice di merito, non può essere esteso meccanicamente alla procedura da seguire nella successiva fase di legittimità, la quale, “se non è diversamente stabilito”, è regolata da una specifica forma».

<sup>13</sup> Il richiamo è a Corte cost., 11 marzo 2011, n. 80, in *Cass. pen.* 2011, 2171. Più nello specifico, sul punto, la Corte costituzionale era chiamata a giudicare della legittimità costituzionale del difetto di pubblicità del giudizio di legittimità relativo a misure di prevenzione che, come noto, si svolge nelle forme del rito camerale non partecipato.



possibile dal libero accesso all'aula di udienza – uno degli strumenti di garanzia della correttezza dell'amministrazione della giustizia – si apprezza, difatti, secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti; mentre si attenua grandemente allorché al giudice compete soltanto risolvere questioni interpretative di disposizioni normative»<sup>14</sup>.

Neppure vi sono, secondo la pronuncia in commento, profili di incostituzionalità dell'art. 611 c.p.p. per violazione dell'art. 24 Cost. Ripercorrendo le numerose sentenze di manifesta infondatezza emesse dalla Suprema Corte, le Sezioni Unite condividono l'assunto che il procedimento camerale non partecipato non determina in sé alcuna lesione del diritto di difesa: vuoi perché lo stesso sarebbe comunque garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno dell'accoglimento del ricorso<sup>15</sup>; vuoi perché si tratta di un diritto “a forma libera”, il cui esercizio non necessariamente deve esplicarsi con l'oralità e la presenza in udienza dinnanzi al giudice<sup>16</sup>. Quindi, partendo dall'assunto che il contraddittorio cartolare non si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., rientra nella discrezionalità del legislatore calibrare le modalità con le quali viene assicurato il diritto di difesa in relazione (anche) alle peculiarità del procedimento penale, contemperando esigenze di celerità e di semplificazione. Così, la soluzione legislativa trasfusa nell'art. 611 c.p.p. viene giudicata rispettosa del principio di ragionevolezza<sup>17</sup>.

Da ultimo, non pare neppure configurabile, secondo le Sezioni Unite, una violazione dei principi del giusto processo, con particolare riguardo alla garanzia del contraddittorio orale così come tipizzata tanto nelle fonti sovranazionali (art. 6.1 Cedu), quanto nell'art. 111 comma 2 Cost. Ancora una volta, forte dei precedenti della Corte Europea dei diritti dell'uomo<sup>18</sup> e della giurisprudenza della Suprema Corte, la cassazione valorizza la specifica natura del giudizio di legittimità per ritenere irrilevante e non costituzionalmente imposta l'oralità della trattazione: anche nel caso in cui il ricorso incida direttamente su diritti fondamentali del cittadino, proprio l'alto tasso di tecnicismo della questione costituisce una legittima ragione di deroga al modello procedimentale partecipato. Alto tasso di tecnicismo sensibilmente amplificato, nell'ipotesi in oggetto, dalla limitazione oggettiva dei motivi di ricorso ai soli casi di «violazione di legge» (art. 325 comma 1 c.p.p.).

L'esito pare, a primo acchito, ineccepibile: la piena compatibilità – sia costituzionale sia convenzionale – del rito delineato dall'art. 611 c.p.p., in uno con

---

<sup>14</sup> Così Corte cost. 80/2011, cit., in motivazione, § 6.1.

<sup>15</sup> Tra le altre, Cass. sez. I, 14 dicembre 1992, Micci, in *C.e.d.*, n. 193075.

<sup>16</sup> Così Cass., Sez. III, 27 settembre 1995, n. 3093, Caporale, in *Foro it.*, 1996, II, 287.

<sup>17</sup> Sul punto specifico, si sofferma soprattutto l'ordinanza di rimessione, Cass., Sez. VI (ord.), Maresca, cit., in motivazione § 5, che, rifuggendo da automatismi tra natura dei beni o interessi giuridici tutelati e forme procedimentali, evidenzia come «tale consapevole scelta sistematica del legislatore si sottrae ad alcuna censura di manifesta irrazionalità e risulta, invece, assolutamente coerente con l'alto tasso di tecnicismo che caratterizza il giudizio di cassazione e determina e spiega il ristretto limite della cognizione della Corte, secondo l'art. 606».

<sup>18</sup> Corte Europea, 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia, in [www.coe.int](http://www.coe.int).

l'accoglimento della tesi interpretativa suggerita dall'ordinanza di rimessione, determinano l'applicabilità ai ricorsi per cassazione, in tema di misure cautelari reali, del giudizio in camera di consiglio a contraddittorio esclusivamente cartolare.

#### 4. Qualche riflessione critica.

Resta, a giudizio di chi scrive, qualche ombra, generata proprio dalla lettura di quei precedenti giurisprudenziali evocati dalle Sezioni Unite a sostegno del *revirement* interpretativo.

L'*incipit* per il superamento della posizione ermeneutica espressa dalle Sezioni Unite Serio e Lucchetta, infatti, trova il suo nucleo argomentativo nella motivazione delle Sezioni Unite Manesi e, per tale via, indirettamente, delle Sezioni Unite Di Filippo. Due passaggi, però, di queste pronunce giurisprudenziali non vengono adeguatamente valorizzati dalla sentenza in commento.

Il primo concerne la classificazione strutturale, operata dalle Sezioni Unite Di Filippo ed integralmente ripresa dalle Sezioni Unite Manesi, dei “modelli procedimentali camerale atipici”. Nello specifico, si distinguono, sulla base della previsione normativa specifica e del conseguente diverso grado di garanzia del contraddittorio che viene assicurato, quattro categorie<sup>19</sup>. Ne esce un quadro dei procedimenti camerale assolutamente variegato, nel quale, ai fini dell'individuazione della disciplina in concreto applicabile, resta centrale e determinante il dettato normativo.

Infatti (ed ecco il secondo profilo), il presupposto logico sulla base del quale le Sezioni Unite Manesi riconoscono l'applicabilità – ai ricorsi per cassazione avverso il provvedimento assunto *ex art. 263 comma 5 c.p.p.* – del rito camerale non partecipato è duplice: l'assenza di ragioni di ordine testuale e di ordine sistematico o costituzionale «tali da dovere affermare che la materia oggetto del presente ricorso si sottragga al criterio dettato dall'art. 611 c.p.p.»<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Più precisamente: «norme nelle quali il riferimento al procedimento in camera di consiglio è rafforzato dall'esplicito richiamo delle forme dell'art. 127 [...] ovvero, pur non essendo seguito da analogo rinvio, [...] neppure è connotato da formule derogatorie del contraddittorio eventuale, che autorizzano il giudice a deliberare senza l'osservanza di alcuna formalità; norme che, pur facendo riferimento al procedimento in camera di consiglio, prevedono, viceversa, la specifica deroga all'osservanza delle forme di cui all'art. 127 c.p.p. [...]; norme che non prescrivono la procedura in camera di consiglio, né le forme dell'art. 127 e neppure il generico obbligo di sentire le parti [...] si da ritenere tacitamente autorizzata la deliberazione *de plano*, ovvero prevedono espressamente l'omessa integrazione del contraddittorio e l'adozione del provvedimento *de plano* mediante le perifrasi senza formalità di procedura, senza ritardo, anche d'ufficio [...]; norme, infine, che semplificano il contraddittorio camerale secondo forme più deboli, anche se non necessariamente cartolari, rispetto a quelle previste dall'art. 127 [...] ovvero lo rafforzano mediante la prescritta partecipazione necessaria delle parti principali»; così Cass., Sez. Un., Manesi, cit., in motivazione § A), richiamando espressamente Cass., Sez. Un., Di Filippo, cit.

<sup>20</sup> Così espressamente Cass., Sez. Un., Manesi, cit., in motivazione, § A).



Allora, occorre chiedersi se davvero, nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 325 c.p.p., non vi siano né dati normativi espressi né principi di natura costituzionale che possano giustificare una ricostruzione ermeneutica diversa da quella fornita dalla pronuncia in commento.

Quanto al profilo di carattere letterale, il comma 4 dell'art. 311 c.p.p., cui rinvia espressamente l'art. 325 c.p.p., prevede che «i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare motivi nuovi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione». Aderire alla lettura proposta dalle Sezioni Unite Maresca, quindi, impone inevitabilmente di “sezionare” il disposto della norma richiamata, escludendo l'applicabilità *in parte qua* della presentazione dei motivi nuovi ai giudizi di legittimità avverso misure cautelari reali. Con un metodo abbastanza simile a quello – già censurato – con il quale le Sezioni Unite Serio distinguevano in ordine all'operatività parziale dei precetti contenuti nel comma 5 dell'art. 311 c.p.p.

Quanto, invece, alle ragioni di opportunità che coinvolgono il rispetto di principi costituzionali e convenzionali, non pare del tutto pertinente il richiamo alla sentenza costituzionale 80/2011. Meritano, invero, di restare distinti i profili di pubblicità dell'udienza, correlati all'esercizio del controllo dell'opinione pubblica sulla corretta amministrazione della giustizia, rispetto alle garanzie di oralità del contraddittorio e di partecipazione, più strettamente attinenti alla tutela del diritto di difesa nel processo. Vero è che la giurisprudenza di matrice europea non impone il contraddittorio orale nel giudizio di legittimità, accontentandosi di pretendere tale livello (minimo) di garanzia nella sola fase di merito. Tuttavia, varrebbe la pena di chiedersi se, al di là delle imposizioni di fonte convenzionale, un modello procedimentale non partecipato e a contraddittorio esclusivamente cartolare può davvero bastare a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa. In una materia, qual è quella dei vincoli cautelari reali, che la stessa giurisprudenza di Strasburgo considera sempre più affine alla sanzione penale<sup>21</sup>. E allora, il vero nodo da sciogliere sarebbe quello sul quale le Sezioni Unite sembrano, invece, non nutrire alcun dubbio: se, cioè, sia davvero ragionevole e legittima la scelta del legislatore di prevedere procedimenti camerati a contraddittorio scritto che abbiano ad oggetto diritti ed interessi giuridici – siano essi di natura personale o patrimoniale – a indubbia rilevanza costituzionale.

---

<sup>21</sup> Da ultimo, Corte Europea, 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, in [www.coe.int](http://www.coe.int), condannando l'Italia per violazione dell'art. 7 Cedu in tema di confisca urbanistica, ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza europea, che riconduce nell'alveo della “materia penale” ogni sanzione che, al di là della formale qualificazione ad opera dell'ordinamento interno, risulti caratterizzata da contenuto sostanzialmente punitivo. A tal fine vengono valorizzati criteri alternativi, tra i quali rivestono particolare importanza la natura dell'infrazione e la gravità della sanzione. L'individuazione, in chiave autonoma, dell'ambito di operatività delle garanzie convenzionali nel settore penale, rileva anche sotto il profilo del rispetto di tutte le garanzie di cui all'art. 6 Cedu.